



ATTO N. 778

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 374 del 05.03.2007)

***“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20.01.2000, n. 6 –
Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del
decreto legislativo 31.03.1998, n. 114”***

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 27.3.2007*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 27.3.2007



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N.6 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEG.VO 31.03.1998, N.114.)-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

05/03/2007 n. 374

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore		X

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : GIOVANNETTI MARIO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale allo sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, avente per oggetto: " Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n.6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.)";

Vista la D.G.R. n.2261, in data 20.12.2006, di preadozione del richiamato disegno di legge;

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria nella seduta del 31 gennaio 2007;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n.6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.)", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare l'Assessore Mario Giovannetti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: " Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n.6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.)"

RELAZIONE

Il Commercio su area pubblica mostra una consistente vitalità in termini di dinamica imprenditoriale e sviluppo delle funzioni di servizio al consumatore, sia per la capillarità e flessibilità, sia per il valido rapporto qualità-prezzo di numerose merceologie, sia per gli aspetti di socialità connaturati ai mercati e anche alle forme itineranti. Tuttavia pervengono alla Regione dell'Umbria numerose segnalazioni da parte di Enti locali e Associazioni di categoria di crescenti fenomeni di abusivismo, particolarmente nel commercio in forma itinerante relativo alla vendita di fiori e prodotti ortofrutticoli. Come poi specificato in dettaglio, il fenomeno non è stato finora contrastato in modo efficace dalle sanzioni pur previste dalla L.R. 20 gennaio 2000 n. 6. Con il presente disegno di legge ci si propone quindi di integrare tale normativa per renderla pienamente operativa e consentire un ordinato sviluppo del settore rispettoso delle regole che disciplinano la concorrenza.

L'art. 8 comma 4 della legge regionale n. 6 del 2000 consente ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B di effettuare soste aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. Per comportamenti che violano tali disposizioni è disposta dall'art. 21 comma 3 della L.R. 6 citata la sanzione da € 516,00 ad € 3.098,00, di cui è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 1.032,00.

Tuttavia viene segnalato da parte della Confcommercio della Provincia di Perugia e segnatamente dalla organizzazione professionale Federfiori che "sta dilagando la vendita abusiva di fiori e frutta in forma itinerante in violazione della normativa vigente, senza che le autorità di controllo abbiano gli strumenti giuridici idonei a contrastare il fenomeno. Analoghe osservazioni vengono inviate dalla Confesercenti che sottolinea l'urgenza di provvedimenti legislativi atti ad ampliare potere dei Comuni nel contrasto del fenomeno.

In effetti il Comune di Perugia comunica che "numerosi soggetti con autorizzazioni rilasciate dai Comuni di residenza svolgono l'attività di vendita su area pubblica senza rispettare le disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 6 del 2000". Per tali motivi vengono sanzionati quasi giornalmente ma continuano a svolgere la propria attività in maniera irregolare, non curanti delle sanzioni comminate. Nel tentare di porre rimedio a tale problematica il Consiglio Comunale con atto n. 92 del 23.06.2003, ha introdotto la sospensione dell'attività del commercio in forma itinerante nel territorio comunale qualora l'operatore commetta violazioni di particolare gravità o la stessa violazione per più di due volte in un anno solare. Nonostante l'introduzione di tale norma, nel periodo dall'estate 2003 ad oggi si è verificato che, anche se il soggetto colpito dall'ordinanza di sospensione ottempera, il luogo ove lo stesso si posiziona normalmente, viene occupato da altri operatori commerciali che pongono in essere comportamenti violativi dell'art. 8 L.R. 6/2000 (sosta per oltre un'ora, merce a terra) e così, ogni volta che una sospensione colpisce un operatore ce n'è sempre un altro che prende il suo posto. Colpire tali comportamenti con la sola sanzione pecuniaria si è rilevato uno strumento completamente insufficiente a risolvere il problema".

Con la presente legge si intende integrare la normativa vigente per equiparare l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante svolta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 4 della legge ad attività totalmente abusiva e quindi punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 ad € 15.493,00 e la contestuale confisca delle merci, misura quest'ultima che a giudizio dei responsabili delle strutture di



vigilanza comunali interpellati risulta essere l'unica realmente efficace. Si segnala che poiché la nostra legge regionale contiene modalità specifiche di esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante al di fuori del posteggio abbinando alla violazione di tali comportamenti solo una sanzione pecuniaria, l'unico strumento per modificare questa previsione è una modifica della legge regionale e non un atto regolamentare del Comune. La modifica proposta si basa sul principio che la permanenza di un soggetto in possesso di autorizzazione di tipo B) - e di tipo A) quando utilizzata per lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione cui appartiene il Comune che ha rilasciato il titolo - su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita, come regolamentato all'art. 8 comma 4 della L.R. 6/2000 citata ovvero l'esposizioni delle merci esitate su banchi o altre attrezzature poste al suolo ovvero direttamente poste a contatto con il terreno configura l'esercizio di un'attività di tipo A) in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98. Si aderisce alla tesi già affermata nel 2004 dal Ministero delle Attività Produttive in risposta di un quesito posto dal Comune di Brescia per cui "la permanenza di un soggetto in possesso di autorizzazione di tipo B) su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita... configura l'esercizio di una attività di tipo A) in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio e pertanto sanzionabile ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.L. 114/98. Infatti la differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica non sussiste in relazione alle caratteristiche dell'area occupata, bensì è da ricondurre al tempo e alle modalità di svolgimento delle medesime... (prot. n. 557071 del 4 ottobre 2004)".

La L.R. 20 gennaio 2006 n. 6 viene quindi così modificata:

Art.1

(Modificazione all'art. 8 della L.R. 6/2000)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) le parole: "L'autorizzazione di tipo B) consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare" sono sostituite dalle seguenti: l'esercizio del commercio in forma itinerante, con l'autorizzazione di tipo B) oppure di tipo A) in quanto consentito del territorio della Regione cui appartiene il Comune che ha rilasciato il titolo, si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con"

Art. 2

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 21 della L.R. 6/2000)

1. Al comma 2 dell'art. 21 della l.r. 6/2000 dopo la locuzione: "comma 5" sono aggiunte le parole "e la violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 4".
2. Al comma 3 dell'art. 21 della l.r. 6/2000 la locuzione: ", il superamento dei limiti massimi di permanenza dell'operatore itinerante nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4," è soppressa e dopo la parola: "assegnato " è aggiunta la seguente: "e".

Il disegno di legge, nei termini sopra esposti, è stato oggetto di preadozione da parte della Giunta regionale con proprio atto n. 2261 del 20 dicembre 2006. Sullo stesso, ai sensi della legge regionale 14 ottobre 1998, n.34, il Consiglio delle Autonomie Locali si è favorevolmente espresso nella seduta 31 gennaio 2007, come pure si è favorevolmente espresso il Comitato legislativo, istituito con regolamento regionale n.1 del 25 febbraio 2000, nei termini di cui all'allegata comunicazione.



Disegno di legge: " Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n.6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.)"

Art. 1.

(modificazione dell'art.8 della l.r. 6/2000)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2000, n.6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.) le parole: "L'autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio del commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo B oppure di tipo A in quanto consentito nel territorio regionale del Comune che ha rilasciato il titolo, si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con".

Art.2

(Modificazioni e integrazioni all'art.21 della l.r. 6/2000)

1. Al comma 2 dell'art.21 della l.r. 6/2000, dopo la locuzione "comma 5" sono aggiunte le parole "e la violazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4".
2. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 6/2000, la locuzione ", il superamento dei limiti massimi di permanenza dell'operatore itinerante nel medesimo punto, di cui all'art.8, comma 4," è soppressa e dopo la parola: "assegnato" è aggiunta la seguente: "e".



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale sviluppo economico e attività
produttive, istruzione, formazione e lavoro

Dott. Ciro Becchetti

S e d e

Prot. N

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 11/12/2006

nr. 0192853

Classifica: I.14



Oggetto: Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni alla
legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in
materia di commercio su aree pubbliche in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)".

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO
VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 06 dicembre
2006 ha espresso parere favorevole al disegno di legge in oggetto, nel testo che
si allega.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

Allegati: n. 1 ddi

DF

lett par fav Becchetti 06-12-06doc

Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)".

Art. 1

(Modificazione all'art. 8 della l.r. 6/2000)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) le parole: "L'autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio del commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo B oppure di tipo A in quanto consentito nel territorio regionale del Comune che ha rilasciato il titolo, si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con".

Art. 2

(Modificazioni e integrazioni all'art. 21 della l.r. 6/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 6/2000 dopo la locuzione: "comma 5" sono aggiunte le parole: "e la violazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4".

2. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 6/2000 la locuzione: " , il superamento dei limiti massimi di permanenza dell'operatore itinerante nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4," è soppressa e dopo la parola: "assegnato" è aggiunta la seguente: "e".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa *[firma]* Mariella Furia



Perugia, n. 19 MAR. 2007
**Per copia conforme
all'originale.**



IL DIRIGENTE

[firma]